

Rassegna di Lavoro e Previdenza del 31 gennaio 2020

a cura di Massimo Pipino

www.commercialistatelematico.com

Indice

<i>1) Messaggio INPS n. 54/2020: istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100</i>	<i>3</i>
<i>2) La CNCE fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento e rendicontazione del contributo Sanedil</i>	<i>5</i>
<i>3) INAIL – Circolare n. 2/2020: indicazioni operative per l’attivazione della copertura assicurativa dei soggetti detenuti e internati che vengano impegnati in attività di pubblica utilità</i>	<i>6</i>
<i>4) Siglato tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Veneto, la CISL Veneto, la UIL Veneto, l’accordo interconfederale regionale sul lavoro agile per le imprese artigiane e le PMI del Veneto</i>	<i>8</i>
<i>5) CCNL Coibenti: corrette le tabelle retributive</i>	<i>10</i>
<i>6) Firmato il 13 gennaio 2020, tra Anfao e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, l’accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa</i>	<i>11</i>
<i>7) INPS - Messaggio n. 96/2020: ISEE – Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata</i>	<i>12</i>
<i>8) INAIL: rese note le istruzioni operative per l’Autoliquidazione 2019/2020</i>	<i>15</i>
<i>9) Commissione Bilaterale presso l’Enbic: CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal</i>	<i>19</i>

10) INPS – Circolare n. 5 del 21 gennaio 2020: indennità antitubercolari – Importi da corrispondere per l’anno 2020 _____	20
11) INPS – Messaggio n. 207 del 21 gennaio 2020: artigiani e commercianti – Avvisi bonari per la rata di novembre 2019 _____	22
12) INPS – Messaggio n. 160 del 17 gennaio 2020: casellario dell’assistenza - Nuove funzionalità nel sistema SIUSS _____	23
13) Le aziende artigiane venete della logistica, trasporto merci e spedizione mettono a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 per l’anno 2020 _____	24
14) INPS - Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020: riscatto dei corsi universitari - Efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo _____	25
15) CCNL Gestori aeroportuali: le nuove retribuzioni _____	27
16) INAIL – Autoliquidazione 2019/2020 – Istruzioni operative _____	29
17) EDILIZIA: ANCE aderisce all'accordo sul Fondo Sanedil _____	33
18) Buoni pasto – Rideterminazione degli importi di esenzione a partire dal 1° gennaio 2020 – Legge di bilancio 2020 _____	34
19) INPS - Circolare 22 gennaio 2020, n. 6 - Riscatto dei corsi universitari: efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo _____	35
20) INPS – Adempimenti del datore di lavoro in caso di aspettativa o distacco sindacale – Precisazioni dell’istituto _____	37
21) Collocamento obbligatorio – Termine per la denuncia annuale – Adempimenti delle imprese edili _____	38
23) INPS - Circolare 22 gennaio 2020, n. 6 - Riscatto dei corsi universitari: efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo _____	40
24) INPS – Conguaglio 2019 _____	41
25) Auto aziendali – Utilizzo promiscuo da parte dei dipendenti – Tabelle ACI per il primo semestre dell’anno 2020 – Nuova modalità di determinazione della base imponibile IRPEF a decorrere dal 1° luglio 2020 – Articolo 1, comma 632, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio) _____	45
26) INAIL – Avvenuta pubblicazione del bando ISI 2019 _____	47

1) Messaggio INPS n. 54/2020: istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100

L'articolo 14 del Decreto-Legge 28 gennaio 019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita pensione Quota 100, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l'apertura della c.d. finestra, di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.

Coloro i quali richiedono l'accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l'assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella circolare n. 117/2019, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all'anno di decorrenza della stessa.

Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche l'importo di eventuali redditi derivanti dalle fattispecie descritte nell'elenco riportato nella circolare n. 117/2019 al paragrafo 1.3 *"Redditi che non rilevano ai fini dell'incumulabilità della pensione"* e l'importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa. Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100 deve essere presentato a corredo della domanda di pensione.

Il modulo è composto da una serie di sezioni:

- Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro. Tale opzione deve essere compilata qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto di cumulo disposto dalla normativa vigente.
- Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili, secondo quanto previsto dalla circolare n. 117/2019, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell'anno di decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
- Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione Quota 100. In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di

svolgimento della suddetta attività per consentire all'Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.

- Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili, in quanto riferiti a fattispecie tassativamente elencate nel citato paragrafo 1.3 della circolare n. 117/2019, aventi natura di redditi da lavoro, ma non rilevanti ai fini di cui trattasi per espresse deroghe normative.

Sulla base di quanto già illustrato con riferimento al modulo reso disponibile per la dichiarazione reddituale da utilizzare in fase di domanda di pensione, è stato realizzato il modulo AP139 per coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100. Si precisa che coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l'assenza di redditi solo nel caso in cui nell'anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione; la dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti.

Negli altri casi, i pensionati che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all'Istituto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

2) La CNCE fornisce chiarimenti sulle modalità di versamento e rendicontazione del contributo Sanedil

La CNCE - Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili - con comunicato del 10 gennaio 2020, fornisce la seguente precisazione, in risposta ai frequenti interrogativi, che pervengono dalle Casse Edili/Edilcasse, in merito alle modalità di versamento e rendicontazione del contributo Sanedil.

Le Casse Edili/Edilcasse possono rimettere le somme accantonate presso le stesse e relative alla contribuzione sanitaria di competenza del Fondo Sanedil, tramite bonifico bancario sulle coordinate bancarie comunicate direttamente da Sanedil, o, in alternativa, sul conto corrente provvisorio intestato a CNCE, utilizzato dalle imprese che versano direttamente il contributo.

Entrambi i conti correnti sono stati indicati da CNCE nella comunicazione n. 685/2019. Unitamente al bonifico bancario le Casse Edili/Edilcasse dovranno inviare, tramite tracciato informatico standard, al Fondo Sanedil le teste per le quali la contribuzione è versata.

In attesa che il Fondo Sanitario comunichi tale tracciato standard, attualmente in fase di predisposizione, le Casse Edili/Edilcasse potranno utilizzare il tracciato presente sul sito della CNCE e attualmente in uso per le imprese che versano il contributo direttamente a CNCE.

Le Casse Edili/Edilcasse che hanno continuato ad erogare prestazioni per gli operai, per la rendicontazione dettagliata al Fondo Sanedil delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in misura superiore allo 0,25% - per cui è applicabile l'Accordo 19 novembre 2019 - possono utilizzare il format appositamente predisposto da CNCE, in formato pdf compilabile e allegato al comunicato in oggetto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

3) INAIL – Circolare n. 2/2020: indicazioni operative per l’attivazione della copertura assicurativa dei soggetti detenuti e internati che vengano impegnati in attività di pubblica utilità

Fornite dall’INAIL le indicazioni operative per l’attivazione della copertura assicurativa dei soggetti detenuti e internati che vengano impegnati in attività di pubblica utilità, da svolgersi in favore di amministrazioni dello Stato, enti territoriali, enti pubblici o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni

Come noto, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei seguenti soggetti:

- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, già introdotti in via sperimentale per il biennio 2014-2015 (articolo 12 del Decreto Legge n. 90/2014; articolo 1, comma 312 della Legge n. 208/2015);
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite (articolo 21, comma 4-ter della Legge n. 354/1975);
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, che consente lo svolgimento di attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di protezione, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente (articolo 22, comma 1 del Decreto Legislativo n. 142/2015);
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (articoli 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis del Decreto Legislativo n. 285/1992; articolo 73, comma 5-bis del D.P.R. n. 309/1990; articolo 168-bis, Codice penale).

Orbene, a decorrere dal 2020, la dotazione del suddetto Fondo viene incrementata e la copertura assicurativa INAIL estesa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità. L’articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 124/2018, infatti, apportando modifiche alla normativa sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (articolo 20-ter della Legge n. 354/1975), ha previsto la possibilità che i detenuti e gli internati richiedano di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative.

La partecipazione ai progetti può consistere in attività da svolgersi a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, sulla base di apposite convenzioni.

Le attività relative ai progetti possono svolgersi anche all'interno degli istituti penitenziari e non possono in alcun caso avere ad oggetto la gestione o l'esecuzione dei servizi d'istituto.

Di qui, al fine di identificare tra i soggetti beneficiari della copertura assicurativa anche i detenuti e gli internati impegnati in tali attività volontarie e gratuite, è in corso di aggiornamento il servizio online per l'apertura della *"Polizza volontari"*, con l'aggiunta dell'opzione nel quadro Q1 *"Denuncia di variazione - Dati anagrafici Assicurazione volontari impegnati in lavori di pubblica utilità"*.

Alla richiesta di attivazione della copertura assicurativa, peraltro, il soggetto assicurante deve allegare copia della convenzione che disciplini le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo fra le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica, ossia Enti e/o organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della giustizia.

Di contro, non è più necessario, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati, inoltrare all'Istituto la copia del provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza, secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità, fermo restando che, all'atto della compilazione della denuncia in modalità telematica per l'attivazione della copertura assicurativa, il denunciante deve indicare gli estremi del predetto provvedimento. Infine, si confermano le ordinarie modalità di attuazione dell'obbligo assicurativo già vigenti, per i detenuti in Istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il servizio interno degli istituti o stabilimenti ovvero per attività occupazionale, siano addetti ad uno delle *"attività protette"* (articolo 1, D.P.R. n. 1124/1965), nonché i loro istruttori sovrintendenti delle attività stesse.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

4) Siglato tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, la CNA del Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la CGIL Veneto, la CISL Veneto, la UIL Veneto, l'accordo interconfederale regionale sul lavoro agile per le imprese artigiane e le PMI del Veneto

Il lavoro agile (o smartworking) è una modalità volontaria di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente, ai sensi della Legge n. 81/2017, di svolgere la prestazione lavorativa anche al di fuori della sede aziendale. Esso non comporta alcuna modifica al rapporto giuridico tra lavoratore/lavoratrice e datore di lavoro. Le Parti convengono che il presente Accordo si applichi ai dipendenti delle:

- imprese artigiane;
- piccole e medie imprese del Veneto iscritte ad una delle associazioni artigiane firmatarie l'Accordo in parola.

Il lavoro agile (o smartworking) risponde alle seguenti finalità condivise tra le parti:

- sperimentare e introdurre nuove soluzioni organizzative per favorire lo sviluppo di una cultura organizzativa orientata al lavoro per obiettivi e risultati che, al tempo stesso, promuova l'incremento della produttività e dell'efficienza;
- favorire l'attrattività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del Veneto soprattutto nei confronti dei più giovani;
- promuovere modalità di lavoro che possano supportare il lavoratore/lavoratrice in specifici momenti della propria vita personale e familiare;
- favorire un migliore equilibrio tra i tempi di vita e quelli di lavoro, migliorando la sostenibilità organizzativa e individuale;
- rafforzare l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori/lavoratrici nella gestione dei tempi di lavoro e nei raggiungimento dei risultati;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e viceversa, incrementando l'uso delle tecnologie digitali a sostegno della prestazione lavorativa.

L'attivazione del lavoro agile (o smartworking) presuppone la definizione di un Accordo scritto tra lavoratore/lavoratrice e datore di lavoro. Il lavoratore/lavoratrice che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (o smartworking) ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori/lavoratrici/lavoratrici che svolgono le medesime mansioni esclusivamente

all'interno dell'azienda. Il lavoro agile (o smartworking) non comporta alcuna ricaduta sull'inquadramento e sul livello retributivo del singolo lavoratore/lavoratrice e sulle opportunità rispetto ai percorsi di carriera, iniziative formative e percorsi professionali. Il coworking è un nuovo modo di lavorare che prevede la condivisione dell'ambiente di lavoro tra più persone, anche appartenenti ad organizzazioni diverse.

Le Parti condividono che il coworking possa favorire la socialità, promuovere nuove "comunità urbane" e contribuire ad una ridefinizione dei luoghi e della geografia del lavoro più sostenibile per le persone e per i territori. Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

5) CCNL Coibenti: corrette le tabelle retributive

È stata apportata una modifica al calcolo della retribuzione del Settore Coibentazioni. Si provvede quindi a pubblicare le tabelle retributive in riferimento al rinnovo del CCNL Settore Coibentazioni Termiche Acustiche sottoscritto in data 19 dicembre 2019, a seguito della correzione di un refuso per il livello D.

DATI RETRIBUTIVI COIBENTI - AZIENDE INDUSTRIALI

Parametri	Livello	Minimo	Aumento 1/1/2020	Aumento 1/1/2021	Aumento 1/1/2022	Totale
160	A	2.211,68	42,3	28,2	28,2	98,7
140	C	1.941,51	36,3	24,2	24,2	84,7
131	D	1.814,72	33,6	22,4	22,4	78,4
119	E	1.645,14	30	20	20	70
113	F	1.560,31	28,2	18,8	18,8	65,8
108	G	1.496,50	26,7	17,8	17,8	63,3
100	I	1.383,46	24,3	16,2	16,2	56,7

Livello	Minimo all'1/1/2020	Minimo all'1/1/2021	Minimo all'1/1/2022
A	2.253,98	2.282,18	2.310,38
C	1.977,81	2.002,01	2.026,21
D	1.848,32	1.870,72	1.893,12
E	1.675,14	1.695,14	1.715,14
F	1.588,51	1.607,31	1.626,11
G	1.523,20	1.541,00	1.558,80
1	1.407,76	1.423,96	1.440,16

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

6) Firmato il 13 gennaio 2020, tra Anfao e Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, l'accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa

Le parti, con la firma del nuovo accordo, hanno confermato che l'importo da versare a titolo di contributo al Fondo Sanimoda, anche per l'anno 2020, è pari a 12,00 mensili per ogni lavoratore.

Infatti, premesso che:

- a) nel corso del 2019, in applicazione del Verbale di Accordo del 2/3/2018 e del 17/12/2018 che hanno parzialmente modificato quanto previsto dall'articolo 48 del CCNL, le imprese che applicano il CCNL occhialeria hanno versato a Sanimoda il contributo mensile di euro 12,00 per ogni lavoratore dipendente;
- b) sulla base di tale contribuzione, i suddetti lavoratori iscritti a Sanimoda fruiscono della relativa copertura sanitaria assicurata dal programma denominato "*Piano Sanitario Base Plus*"; tali accordi sono scaduti il 31/12/2019, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2020 l'importo del contributo a Sanimoda a carico delle aziende tornerebbe agli 8 euro mensili previsti dal citato articolo 48 del CCNL;
- c) le parti, in attesa del rinnovo del CCNL stesso e per evitare una riduzione delle coperture sanitarie attualmente previste in favore dei lavoratori iscritti a Sanimoda, convengono sull'opportunità di prorogare per l'anno 2020 l'attuale contribuzione al Fondo sanitario.

Pertanto, il contributo mensile a Sanimoda di 8 euro viene incrementato di 4 euro, per complessivi 12 euro mensili, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

7) INPS - Messaggio n. 96/2020: ISEE – Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata

In materia di ISEE l'articolo 10, comma 1 del Decreto Legislativo n. 147/2017 prevede un'importante novità rispetto alla normativa previgente in quanto, al fine di agevolare l'utente nell'inserimento dei dati utili al calcolo dell'ISEE, introduce la Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata che è caratterizzata dalla coesistenza di dati autodichiarati da parte del cittadino con altri dati.

La DSU precompilata è resa disponibile al cittadino mediante i servizi telematici dell'INPS, ai quali lo stesso può accedere direttamente o, conferendo apposita delega, tramite i CAF.

L'individuazione delle modalità tecniche per consentire ai cittadini di accedere alla DSU precompilata è regolamentata dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 9 agosto 2019, le specifiche tecniche per l'accesso alla DSU precompilata sono state poi rinviate ad un provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che è stato approvato in data 20 dicembre 2019.

Il citato decreto ministeriale ha previsto, a decorrere dal mese di gennaio 2020, un periodo di sperimentazione nel quale la DSU precompilata è resa accessibile soltanto ai nuclei familiari che presentino una DSU all'INPS in modalità web sul portale dell'Istituto. Resta fermo che è comunque sempre possibile, a scelta del dichiarante, presentare la DSU nella modalità già in uso non precompilata (articolo 10 del D.P.C.M. n. 159 del 2013) ovvero nella nuova modalità precompilata.

Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo familiare ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali.

Il dichiarante accede alla DSU precompilata attraverso un sistema di autenticazione volto ad identificarlo, nonché mediante l'indicazione di elementi di riscontro da lui forniti e riferiti ai componenti maggiorenni del nucleo familiare che lo hanno appositamente delegato.

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune informazioni che vanno autodichiarate quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (ad esempio la casa di abitazione), contenuti nei moduli MB.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. elementi di riscontro che verranno sottoposti al controllo preliminare dell'Agenzia delle entrate nonché la compilazione dei modelli MB

sopra indicati. Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati e/o precaricati presenti nei modelli MB sopra indicati, nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede all'Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro. Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. dati precompilati, che costituiscono l'oggetto della precompilazione.

Tali dati precompilati devono essere poi accettati o modificati dal dichiarante entro tre mesi dallo loro ricezione. Infatti scaduto tale termine senza che sia avvenuta la loro accettazione o modifica tali dati sono cancellati dall'INPS e non è possibile completare il rilascio dell'ISEE precompilato senza effettuare nuovamente l'acquisizione del nucleo e degli elementi di riscontro su redditi e patrimoni.

D'altro canto, in caso di accettazione o modifica nel predetto termine di tre mesi il dichiarante deve indicare inoltre gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati. Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile. Ciascun componente maggiorenne ha facoltà in ogni momento di inibire l'utilizzo dei propri dati presenti nella DSU e necessari all'elaborazione dell'attestazione ISEE, sia nel caso di DSU precompilata sia nell'ipotesi di DSU presentata nella modalità non precompilata. In tutti i casi in cui il cittadino esercita l'inibizione e questa sia stata regolarmente registrata sul sistema INPS, a decorrere dalla registrazione dell'inibizione non è possibile acquisire una DSU per il nucleo al quale appartiene il componente che ha esercitato l'inibizione (né in modalità precompilata, né in modalità non precompilata).

L'inibizione può essere manifestata mediante apposita funzionalità, resa disponibile nell'area autenticata INPS; rendendo apposita dichiarazione presso le Sedi dell'Istituto; secondo i canali previsti nel sito istituzionale dell'INPS, anche utilizzando un apposito modulo a tal fine predisposto e che sarà reso disponibile nella sezione dedicata.

Come chiarito con il messaggio n. 3418 del 2019, a far data dal 1° gennaio 2020 è stato modificato l'anno di riferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare ai fini ISEE. Pertanto, l'anno di riferimento dei patrimoni non è più l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il secondo anno precedente alla presentazione della stessa (quindi, ad esempio, nel 2020 l'anno di riferimento è il 2018).

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 497 del 31 dicembre 2019, sono stati approvati i nuovi modelli ISEE e le relative istruzioni. Tale nuova modulistica sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i precedenti modelli ed istruzioni. Resta fermo, invece, il modello di attestazione allegato al decreto direttoriale del 7 novembre 2014.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

8) INAIL: rese note le istruzioni operative per l'Autoliquidazione 2019/2020

In data 15 gennaio 2020, con nota del 13 gennaio 2020, l'INAIL ha reso note le istruzioni operative relative all'Autoliquidazione 2019/2020, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, e riepiloga scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro

Per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2019, il termine è fissato al 2 marzo 2020. I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni con i servizi telematici "*AL.P.I online*", che calcola anche il premio dovuto, o "*Invio telematico Dichiarazione Salari*". I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono invece trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di 6 cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento. Tramite il suddetto servizio è possibile chiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio. Le imprese armatrici devono inoltre allegare, tramite la specifica funzione prevista nel servizio on line, la seguente documentazione:

- per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Ancora, se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo, le imprese armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite gli appositi servizi on line di "*Armo/Disarmo-Assicurazione*", le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di cigs). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in unica soluzione, entro il 17 febbraio 2020, ovvero in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,93%).

Rate	Data scadenza	Coefficienti interessi
1°	17 febbraio 2020	0
2°	18 maggio 2020	0,00226767
3°	20 agosto 2020	0,00461178
4°	16 novembre 2020	0,00695589

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020. I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio, per riduzione o cessazione dell'attività o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l'intero anno) devono inviare all'INAIL, entro il 17 febbraio 2020, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio *"Riduzione Presunto"*. Gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con l'analogo servizio *"Riduzione presunto"* per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti. Per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto; pertanto, l'addizionale non è dovuta né sulla regolazione, né sulla rata.

Quanto alle riduzioni del premio assicurativo che trovano applicazione nell'Autoliquidazione 2020, si riepilogano:

- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT), fissata nella misura del 45,07% per la regolazione e del 44,32% per la rata. Per i pescatori tenuti ad assicurare i familiari con i premi ordinari, la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione *"Retribuzioni soggette a sconto"*, il *"Tipo"* codice "3" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN). Le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti sono esonerate dal versamento dei premi per il personale dell'equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese UE; quelle che esercitano la pesca mediterranea beneficiano dello sgravio dei premi nel limite del 70%; infine, quelle che esercitano la pesca

costiera beneficiano della riduzione contributiva nella misura del 45,07% per la regolazione e del 44,32% per la rata.

- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN). Le imprese armatrici, per il personale avente specifici requisiti (art. 119, Codice della navigazione) ed imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale italiano, sono esonerate dal versamento dei premi. L'esonero totale è poi esteso, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi complementari di camera, servizi di cucina, o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera, nonché di ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica.
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità (PAT). La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti. La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione *"Retribuzioni soggette a sconto"*, il *"Tipo"* codice *"7"* e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT). Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella *"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781"* nella dichiarazione delle retribuzioni 2018. La riduzione si applica alla regolazione nella misura del 7,38%. Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione *"Regolazione anno 2019 Agevolazioni"* con il codice 127.
- Riduzione per Campione d'Italia (PAT). La riduzione del 50% del premio, si applica alla regolazione ed alla rata.
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT), che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici. Si applicano, rispettivamente, le riduzioni del 75% (zone montane) e del 68% (zone svantaggiate), sia alla regolazione che alla rata.
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT). Compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione che alla rata. Le riduzioni si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. Per usufruire del beneficio si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa. In caso di pluralità

- di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell'azienda.
- Incentivi per assunzioni di donne in aree svantaggiate ed over 50 (PAT). I datori di lavoro, aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi, devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y). Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di donne in aree svantaggiate ed over 50, costituiscono aiuti di Stato.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

9) Commissione Bilaterale presso l'Enbic: CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal

Il 9 gennaio 2020, la Commissione Bilaterale presso l'Enbic, ha fornito un'interpretazione confermativa sull'ambito di applicazione del CCNL Servizi Ausiliari Anpit-Cisal stipulato il 17 novembre 2017

Il giorno 9 gennaio 2020, la COMMISSIONE BILATERALE ha fornito interpretazione confermativa sull'ambito applicativo contrattuale del CCNL *"Servizi Ausiliari"* del 21 novembre 2017 (decorrenza dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020).

Nello specifico era stato presentato un quesito in ordine alla possibilità di applicare il suddetto CCNL alle attività di Autolavaggio. La Commissione Bilaterale si è espressa nel seguente modo:

All'articolo 184 del CCNL *"Servizi Ausiliari"* di cui al precedente punto, è previsto l'ambito di applicazione contrattuale, suddiviso nelle seguenti *"macro"* aree:

- 1) Servizi Ausiliari alle Collettività
- 2) Servizi Ausiliari alle Aziende
- 3) Servizi Ausiliari alle persone
- 4) Altri analoghi Servizi Ausiliari alle Collettività, alle Aziende e alle Persone.

Le attività di *"Autolavaggio"* possono contrattualmente rientrare nell'ambito del Commercio nella specificazione di *"Servizi Ausiliari alla Collettività"*. Tra i profili professionali della Classificazione del Personale del CCNL *"Servizi Ausiliari"* sono già disciplinate molte mansioni tipiche delle attività di Autolavaggio. Infatti, particolarmente attinenti le attività di *"Lavaggio Auto"* sono i Profili ed Esemplicazioni già contrattualmente previsti per i *"Ruoli Tecnici: Servizi Ausiliari alle Collettività e alle Aziende (Conduttore di mezzi; Addetto alla movimentazione interna; Addetto di Magazzino e/o terminal; Addetto alla lavatura ad acqua, a mano o a macchina, di ogni indumento o strumento; Addetto al lavaggio degli automezzi e al rifornimento carburante; Addetto alle pulizie; Addetto alla sosta e parcheggio, anche con esazione ecc.)"*. Eventuali particolari Profili Professionali mancanti, che fossero riferiti alle attività di *"Lavaggio Auto"*, potranno essere integrati dalla stessa Commissione Bilaterale. Infine, per quanto riguarda l'efficacia della presente Interpretazione, essendo solo confermativa di una previsione contrattuale, ha immediata efficacia applicativa.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

10) INPS – Circolare n. 5 del 21 gennaio 2020: indennità antitubercolari – Importi da corrispondere per l’anno 2020

L’INPS ha emanato la circolare n. 5 del 21 gennaio 2020, con la quale, per effetto di quanto determinato dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 novembre 2019 – circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2019 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2018 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,1% dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 16 novembre 2018) – le percentuali di variazione sono pari rispettivamente allo 0,4% dal 1° gennaio 2020 e all’1,1% dal 1° gennaio 2019.

Conseguentemente, gli importi risultano pari a quanto di seguito riportato.

	1°gennaio 2019	1°gennaio 2020
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati	€ 13,43	€ 13,48
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 419/1975	€ 6,71	€ 6,74
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera)	€ 22,38	€ 22,47
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’art. 1 della L. 419/1975 (giornaliera)	€ 11,19	€ 11,23
Assegno di cura o di sostentamento (mensile)	€ 90,32	€ 90,68

La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2020, con i nuovi importi.

Relativamente al 2019, avendo il citato decreto ministeriale confermato gli importi già determinati in via provvisoria, nessun adeguamento procedurale si è reso necessario.

L'Istituto rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, anche sulle indennità giornaliere, in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,48, dovrà essere erogata quest'ultima.

[Allegato n. 1: INPS – Circolare n. 5 del 21 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

11) INPS – Messaggio n. 207 del 21 gennaio 2020: artigiani e commercianti – Avvisi bonari per la rata di novembre 2019

L'INPS ha emanato il messaggio n. 207 del 21 gennaio 2020, con il quale segnala agli iscritti alla Gestione Artigiani ed alla Gestione Commercianti l'inizio delle elaborazioni degli **avvisi bonari** relativi alla rata di **novembre 2019**. Gli **avvisi** sono a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti. Agli iscritti, o ai loro intermediari, che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica, verrà inviata una email di **alert**.

[Allegato n. 2: INPS – Messaggio n. 207 del 21 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

12) INPS – Messaggio n. 160 del 17 gennaio 2020: casellario dell’assistenza - Nuove funzionalità nel sistema SIUSS

L’INPS ha emanato il messaggio n. 160 del 17 gennaio 2020, con il quale informa gli **enti erogatori di prestazioni sociali agevolate** che si avvalgono del Casellario dell’assistenza circa la nuova versione della procedura. Sono disponibili due **nuove funzionalità** all’interno del **sistema informativo SIUSS**. La prima funzionalità permette all’ente erogatore di verificare la correttezza dei propri dati identificativi, la seconda permette di verificare se il nucleo familiare del richiedente una prestazione sia beneficiario o meno del **Reddito/Pensione di Cittadinanza**.

[Allegato n. 3: INPS – Messaggio n. 160 del 17 gennaio 2020](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

13) Le aziende artigiane venete della logistica, trasporto merci e spedizione mettono a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 per l'anno 2020

In aggiunta agli strumenti di welfare collettivo erogati dalla bilateralità artigiana veneta, l'azienda metterà a disposizione dei propri lavoratori strumenti di welfare del valore di € 196 (pari a € 16,33 mensili per 12 mensilità) per l'anno 2020 entro il mese di novembre. Hanno diritto a tali strumenti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2020 una volta superato il periodo di prova.

Oltre agli assunti a tempo indeterminato (ivi compresi gli apprendisti) il diritto al welfare matura anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato. In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il valore sopra definito (€ 196) sarà erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. Le quote non sono proporzionabili per i lavoratori part time. Sono esclusi comunque i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel corso del 2020.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi altresì di ogni loro incidenza sugli istituti di retribuzione indiretta e non costituiscono base di computo del trattamento di fine rapporto in ordine al quale le parti ne escludono espressamente l'incidenza ai sensi dell'articolo 2120 del Codice civile. L'erogazione è da effettuarsi esclusivamente in costanza di rapporto di lavoro. Nel confronto con i lavoratori vanno privilegiati i beni e servizi con finalità di previdenza complementare, educazione, istruzione ed assistenza sociale e sanitaria o di culto.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

14) INPS - Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020: riscatto dei corsi universitari - Efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo

Come noto, l'onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (articolo 2, D.Lgs. n. 184/1997). Di qui, per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applica il criterio della riserva matematica. Per i periodi da valutare con il sistema contributivo, invece, rilevano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera, alla data di presentazione della domanda, da applicarsi alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda. In alternativa, per il solo riscatto del corso universitario da valutare nel sistema contributivo, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 184/1997, introdotto dal Decreto Legislativo n. 4/2019, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al minimale annuo per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti (articolo 1, comma 3 della Legge n. 233/1990), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti (cd. *"riscatto agevolato"*).

Ciò premesso, l'efficacia retroattiva dei riscatti, confermata espressamente dalla prassi INPS (circolare n. 12/1996) e dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione - S.U., sentenza n. 3667/1995) con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica, deve ritenersi sussistente anche in relazione a quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento. Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto del riscatto in argomento vanno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato, salvo che per la rivalutazione del montante individuale dei contributi, avente effetto dalla *"data della domanda di riscatto"* (articolo 2, comma 5, D.Lgs. n. 184/1997).

È dunque possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto, va determinata senza considerare nel montante contributivo individuale i contributi relativi al periodo riscattato. Fa eccezione l'ipotesi in cui il

montante relativo al riscatto sia determinante affinché l'importo dell'assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione; in tal caso, infatti, la decorrenza della stessa non può essere antecedente alla domanda di riscatto. Inoltre, in ogni caso, i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vanno sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (c.d. "neutralizzazione").

In ordine, poi, alle modalità di determinazione dell'onere nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma per effetto dell'opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono valutati con il sistema contributivo (articolo 1, comma 23, Legge n. 335/1995), rileva il momento di presentazione della domanda di riscatto e dell'opzione. In particolare, se quest'ultima precede l'istanza di riscatto, l'onere è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. Peraltro, l'accettazione dell'onere determinato con il diverso criterio, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione in parola, rende irrevocabile l'opzione stessa, a nulla rilevando che essa sia esercitata al momento del pensionamento ovvero nel corso della vita lavorativa (INPS, messaggio n. 219/2013). Anche qualora l'interessato eserciti l'opzione e successivamente accetti il riscatto, per effetto del quale raggiunga un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione rimane ferma e irrevocabile. Infine, per le lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (cd. "opzione donna"), è sussistente la facoltà di chiedere che l'onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell'opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. Tuttavia, è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

15) CCNL Gestori aeroportuali: le nuove retribuzioni

L'accordo del 17 gennaio 2020 ha previsto, ai fini e per gli effetti del rinnovo della parte economica, Sezione gestioni aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo, che vengono definiti gli incrementi dei nuovi minimi contrattuali di € 40,00 lordi (riferiti al 4° livello) a decorrere dal 1° gennaio 2020, di € 40,00 lordi (riferiti al 4° livello) a decorrere dal 1° luglio 2021 e di € 40,00 lordi a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, riparametrati secondo la scala inquadramentale prevista dalla sezione Gestori Aeroportuali del CCNL del Trasporto Aereo, saranno riconosciuti al personale in forza alla data di erogazione di detti minimi; tali importi sono comprensivi del recupero del differenziale inflativo. Gli stipendi minimi mensili sono fissati nelle misure di cui alla seguente tabella.

Livello	Parametri	Minimi attuali	Dall'1/1/2020	Dall'1/7/2021	Dall'1/7/2022	Delta su minimi attuali
1S	270	1.668,28	1.729,65	1.792,02	1.852,38	184,09
1	245	1.513,82	1.569,50	1.625,18	1.680,87	167,05
2A	224	1.384,06	1.434,97	1.485,88	1.536,79	152,73
2B	210	1.297,56	1.345,29	1.393,02	1.440,75	143,19
3	195	1.204,88	1.249,20	1.293,52	1.337,84	132,96
4	176	1.087,47	1.127,47	1.167,47	1.207,47	120,00
5	166	1.025,69	1.063,42	1.101,15	1.138,88	113,19
6	156	963,90	999,36	1.034,82	1.070,28	106,38
7	140	865,04	896,86	928,68	960,49	95,45
8	126	778,54	807,18	835,82	864,46	85,92
9	100	617,89	640,62	663,34	686,07	68,18

Una tantum

Inoltre, le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbia prestato attività lavorativa durante il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 un importo economico forfettario una tantum pari a € 1.200 lordi per il pregresso nel mese di febbraio 2020; tali importi vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza, ai sensi del Decreto Legge n. 318 del 16 giugno 1996 convertito nella legge 29 luglio 1996 n. 402 su tutti gli istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti ivi incluso il TFR. Al mero fine del riproporzionamento delle somme, per il personale assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, l'importo una tantum verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto periodo; a tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero. Per il personale a tempo parziale tutti gli importi di cui sopra saranno riproporzionati in relazione alla durata della prestazione.

Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)

Nelle aziende prive di qualsiasi contrattazione di secondo livello e che non versino in situazioni di difficoltà economico-produttiva, nelle quali non siano stati definiti accordi aziendali relativi al PDR ed i cui dipendenti non percepiscano nessun altro trattamento economico/normativo individuale o collettivo, in aggiunta a quanto spettante per il CCNL si darà luogo, all'erogazione di un importo a titolo di EGR pari ad euro 120,00. Detto importo sarà erogato nel secondo semestre di ciascun anno e non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali o di legge diretti o indiretti.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

16) INAIL – Autoliquidazione 2019/2020 – Istruzioni operative

L'INAIL, con nota del 13 gennaio 2020, ha pubblicato le istruzioni operative relative all'autoliquidazione dei premi, riferiti al saldo del 2019 e all'acconto del 2020, riepilogando le relative scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Riepilogo scadenze

Entro il **17 febbraio 2020** il datore di lavoro deve:

- a) calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell'anno precedente;
- b) conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
- c) versare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 in un'unica soluzione, o della prima rata in caso di rateazione;
- d) versare i contributi associativi in un'unica soluzione.

Entro il **2 marzo 2020** il datore di lavoro deve presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019.

La presentazione va effettuata esclusivamente con i servizi telematici **AL.P.I online**, che calcola anche il premio dovuto, e **Invio telematico Dichiarazione Salari**. L'Istituto specifica che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è 902020.

Rateazione del premio e tasso di interesse

L'Istituto ricorda che il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale.

Qualora l'impresa intenda avvalersi di tale facoltà deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente, che per l'anno 2019 è pari allo 0,93%.

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2020	17 febbraio 2020	0
2°	16 maggio 2020	18 maggio 2020	0,00226767
3°	16 agosto 2020	20 agosto 2020	0,00461178
4°	16 novembre 2020	16 novembre 2020	0,00695589

Riduzione del presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare, nel corso dell'anno 2020, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 devono inviare, entro il 17 febbraio 2020, attraverso il servizio Riduzione Presunto, una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le retribuzioni previste per l'anno 2020. In mancanza di tale comunicazione, l'Istituto assume come base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 l'importo delle retribuzioni erogate nel 2019. L'Istituto informa che per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel ***Fascicolo aziendale*** le ***Comunicazioni delle basi di calcolo*** per l'autoliquidazione 2019/2020, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Viene precisato che il modello delle Basi di calcolo è stato aggiornato, eliminando i dati non più necessari per il calcolo del premio. Sono inoltre disponibili i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.

Riduzioni del premio assicurativo

Per quanto riguarda le riduzioni del premio assicurativo, si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1126, lett. m) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), la riduzione prevista in favore delle imprese edili dall'articolo 29, comma 3, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, non si applica più ai premi INAIL. Si riepilogano le riduzioni contributive di interesse per le imprese edili che si applicano all'autoliquidazione 2019/2020.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in

congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020. L'Istituto specifica che la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per le imprese artigiane

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2019

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019. La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%.

L'Istituto specifica che nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2019 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2020

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l'autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, articolo 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.

Incentivi per assunzioni Legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo

determinato. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

17) EDILIZIA: ANCE aderisce all'accordo sul Fondo Sanedil

La CNCE informa che anche l'ANCE aderisce all'accordo del 19 novembre 2019 sugli adempimenti al Fondo Sanitario "*Sanedil*". L'accordo sugli adempimenti al Fondo Sanedil del 19 novembre 2019, inizialmente era stato firmato da Aci Pl, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Clai, Confapi Aniem e dalle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.

La CNCE con comunicato del 20/1/2020, informa che anche l'ANCE ha aderito e che pertanto può partire la successiva fase di avvio del Fondo Sanitario.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

18) Buoni pasto – Rideterminazione degli importi di esenzione a partire dal 1° gennaio 2020 – Legge di bilancio 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto una modifica all'articolo 51, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, rideterminando gli importi di esenzione contributiva e fiscale dei buoni pasto.

In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2020, i tetti di esenzione sono così determinati:

- **buoni pasto elettronici:** viene elevato da 7 a 8 euro il limite giornaliero non sottoposto a imposizione;
- **buoni pasto cartacei:** viene ridotta da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito da lavoro.

Resta invece invariata la soglia di esenzione fino a 5,29 euro complessivi al giorno delle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Vale la riserva sulla pubblicazione delle necessarie indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, non appena le stesse verranno divulgate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

19) INPS - Circolare 22 gennaio 2020, n. 6 - Riscatto dei corsi universitari: efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo

Come noto, l'onere per il riscatto dei corsi universitari di studio è determinato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (articolo 2 del Decreto Legislativo n. 184/1997). Di qui, per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, si applica il criterio della riserva matematica. Per i periodi da valutare con il sistema contributivo, invece, rilevano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera, alla data di presentazione della domanda, da applicarsi alla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

In alternativa, per il solo riscatto del corso universitario da valutare nel sistema contributivo, in base a quanto disposto dall'articolo 2, comma 5-quater, del Decreto Legislativo n. 184/1997, introdotto dal Decreto Legge n. 4/2019, l'onere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al minimale annuo per i soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti (articolo 1, comma 3, Legge n. 233/1990), moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'AGO per i lavoratori dipendenti (cd. "*riscatto agevolato*").

Ciò premesso, l'efficacia retroattiva dei riscatti, confermata espressamente dalla prassi INPS (circolare n. 12/1996) e dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione - S.U., sentenza n. 3667/1995) con specifico riferimento ai riscatti con onere determinato tramite la modalità di calcolo della riserva matematica, deve ritenersi sussistente anche in relazione a quelli da valutare con il sistema contributivo, fatti salvi i limiti emergenti dalla normativa di riferimento. Pertanto, ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto del riscatto in argomento vanno considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell'interessato, salvo che per la rivalutazione del montante individuale dei contributi, avente effetto dalla "*data della domanda di riscatto*" (articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo n. 184/1997).

È dunque possibile che, in forza del riscatto con onere determinato con il criterio a percentuale, si acquisisca la decorrenza della pensione (liquidata col sistema contributivo o misto) in data antecedente a quella della domanda di riscatto. In tal caso, però, la misura dei ratei di pensione compresi tra la data di decorrenza della pensione e la data della domanda di riscatto, va determinata senza considerare nel montante contributivo

individuale i contributi relativi al periodo riscattato. Fa eccezione l'ipotesi in cui il montante relativo al riscatto sia determinante affinché l'importo dell'assegno raggiunga i limiti minimi di importo fissati dalla legge per la liquidazione della pensione; in tal caso, infatti, la decorrenza della stessa non può essere antecedente alla domanda di riscatto. Inoltre, in ogni caso, i periodi riscattati che si collochino nel sistema contributivo vanno sempre esclusi dalla determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle quote retributive della pensione (c.d. "neutralizzazione").

In ordine, poi, alle modalità di determinazione dell'onere nei casi in cui per la collocazione temporale dei periodi dovrebbe adottarsi il criterio della riserva matematica, ma per effetto dell'opzione per il calcolo esclusivamente contributivo della pensione, i periodi medesimi sono valutati con il sistema contributivo (articolo 1, comma 23, Legge n. 335/1995), rileva il momento di presentazione della domanda di riscatto e dell'opzione. In particolare, se quest'ultima precede l'istanza di riscatto, l'onere è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. Peraltro, l'accettazione dell'onere determinato con il diverso criterio, per effetto dell'esercizio della facoltà di opzione in parola, rende irrevocabile l'opzione stessa, a nulla rilevando che essa sia esercitata al momento del pensionamento ovvero nel corso della vita lavorativa (Inps, messaggio n. 219/2013). Anche qualora l'interessato eserciti l'opzione e successivamente accetti il riscatto, per effetto del quale raggiunga un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, l'opzione rimane ferma e irrevocabile.

Infine, per le lavoratrici che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (cd. "*opzione donna*"), è sussistente la facoltà di chiedere che l'onere di riscatto dei periodi, che in assenza dell'opzione in parola sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica, sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale. Tuttavia, è necessario che la domanda di riscatto sia presentata all'atto del pensionamento, ossia contestualmente alla domanda di pensione recante la scelta della lavoratrice di accesso alla c.d. opzione donna.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

20) INPS – Adempimenti del datore di lavoro in caso di aspettativa o distacco sindacale – Precisazioni dell’istituto

L’INPS, con il messaggio in commento, ha voluto precisare alcune indicazioni contenute nel precedente messaggio 31 ottobre 2019, n. 3971, anch’esso riguardante gli adempimenti a carico dell’impresa nell’ipotesi di un rapporto di lavoro sospeso per aspettativa o distacco sindacale del dipendente ovvero per aspettativa per cariche pubbliche elettive. In particolare, per quanto di interesse delle imprese associate, l’Istituto ha specificato che debbono uniformarsi alle indicazioni contenute nel messaggio da ultimo citato i soli datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens per la denuncia mensile dei contributi verso INPS.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

21) Collocamento obbligatorio – Termine per la denuncia annuale – Adempimenti delle imprese edili

Per l'anno in corso, la scadenza per l'invio del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge n. 68/1999, è fissata al 31 gennaio p.v.

Tale adempimento riguarda solo i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, da calcolarsi secondo quanto previsto espressamente dalla già citata Legge n. 68/99 (v. infra), ed ha la finalità di rappresentare al Servizio provinciale territorialmente competente la situazione occupazionale aziendale, aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente l'invio, avuto riguardo agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

In realtà, il prospetto in parola non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, come definita alla luce dell'art. 3 della menzionata legge n. 68/99. Ai fini del computo dei predetti 15 dipendenti, occorre escludere dal numero dei lavoratori in forza le seguenti tipologie di soggetti:

- i disabili assunti in adempimento alla norma di legge in esame;
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, salvo la missione riguardi lavoratori disabili ed abbia una durata non inferiore a mesi dodici;
- i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività;
- i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al "*programma di emersione*".

Per quanto di specifico interesse delle imprese del settore delle costruzioni, l'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 2, della Legge n. 68/99, prevede che non siano tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dalla medesima legge, fra cui l'invio del prospetto annuale, i datori di lavoro del settore edile in relazione al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore.

Il Ministero ha chiarito che l'espressione "*personale di cantiere*" fa riferimento ai dipendenti, senza distinzione di mansione o inquadramento, che operino all'interno del luogo in cui si effettuano lavori tipicamente del settore edile. Per "*addetti al trasporto del*

settore”, invece, si devono intendere gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile. Ne consegue che i datori di lavoro appartenenti al settore da ultimo citato possono escludere dalla base di computo i dipendenti adibiti ad attività lavorativa da svolgersi all’interno del cantiere, dovendo, invece, includere nel medesimo computo i lavoratori che prestino la propria opera in luoghi diversi da esso. Con l’occasione, ricordiamo che le imprese che occupano più di 50 addetti devono rispettare una quota di riserva a favore:

- degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati (coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio, lavoro o resi permanentemente invalidi nel caso di vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata);
- dei profughi italiani rimpatriati ai sensi della Legge 26 dicembre 1981 n.763.

Tale quota di riserva è pari ad una unità per le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti e all’1% della forza lavoro per le imprese dal livello occupazionale superiore a 15° lavoratori.

Le indicazioni ministeriali sul punto, per quanto diramate solo attraverso la rubrica FAQ del servizio ClickLavoro, hanno precisato che il calcolo della base di computo per il suddetto art. 18 segue un sistema diverso da quello sopra illustrato. In altre parole, tale calcolo è disciplinato dal comma 2 del medesimo articolo 18 e non consente, quindi, lo scomputo del personale di cantiere. Pertanto, le imprese edili che occupano più di 50 addetti devono, ad avviso del Ministero, presentare comunque il prospetto annuale, sempre la loro situazione occupazionale abbia registrato cambiamenti, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto all’ultimo invio effettuato. Solo per completezza, va ricordate come le imprese che non adempissero agli obblighi di cui presentazione del prospetto di cui trattasi siano soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

23) INPS - Circolare 22 gennaio 2020, n. 6 - Riscatto dei corsi universitari: efficacia retroattiva anche per i periodi da valutare con il contributivo

In tema di somministrazione di lavoro, l'articolo 36, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2015 prevede che *“ogni dodici mesi l'utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”*. Pertanto, le imprese che, nel corso del 2019, abbiano fatto ricorso a lavoratori in somministrazione sono tenute a comunicare, entro il prossimo 31 gennaio, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli elementi di seguito riportati:

- il numero di contratti di somministrazione conclusi;
- la durata di tali contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

In caso di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo variabile da euro 250 ad euro 1.250.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

24) INPS – Conguaglio 2019

L'INPS, con circolare n. 160 del 27 dicembre 2019, ha riepilogato le operazioni di conguaglio che, al termine dell'anno solare, possono rendersi necessarie per i datori di lavoro, al fine della quantificazione dell'imponibile contributivo, della puntuale applicazione delle aliquote correlate all'imponibile stesso e della corretta imputazione, all'anno di competenza, degli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2020.

In via preliminare, la circolare in parola sottolinea che i datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2019" (in scadenza il 16 gennaio 2020), anche con quella di competenza di "gennaio 2020" (in scadenza il 16 febbraio 2020), attenendosi alle modalità indicate, con riferimento alle singole fattispecie, nella medesima circolare.

Considerato, tuttavia, che, con effetto dall'anno 2007, le operazioni di conguaglio riguardano anche le quote di TFR conferite al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'Istituto fa presente che le stesse possono essere eseguite anche con la denuncia di competenza del mese di "febbraio 2020" (in scadenza il 16 marzo 2020), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2020. Tutto ciò premesso, l'INPS ha fornito i chiarimenti per le fattispecie di seguito elencate.

Elementi variabili della retribuzione

L'Istituto ricorda che, come precisato nella circolare n. 117 del 7 dicembre 2005, tra le variabili retributive devono essere ricompresi anche i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi all'elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

L'Istituto rammenta altresì che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione in discorso si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2019), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc...), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2020, salvo il caso di imponibile negativo, in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Massimale annuo per la base contributiva e pensionabile

Per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva, ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, il massimale, pari per l'anno 2019 a euro 102.543,00, trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992, n. 438.

Aliquota aggiuntiva dell'1%

L'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore è applicabile sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (articolo 3-ter, l. n. 438/92) che, per l'anno 2019, è risultato pari a euro 47.143,00, corrispondenti a euro 3.929,00 mensili.

Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva

Al punto 6) della circolare, l'Istituto, nel fare rinvio alle istruzioni già fornite, da ultimo, con circolare n. 162 del 27 dicembre 2010, ha ribadito che l'ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5/1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi (messaggio INPS n. 101 del 13 giugno 2001).

Nell'ipotesi in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "*compenso ferie*" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese) al quale era stato imputato.

Fringe benefits

L'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 20 dicembre 1986, n. 917 (cd. TUIR), nel testo modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 314/1997, stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a euro 258,23 e che, se il valore in parola è superiore a questo limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Autovetture aziendali assegnate in uso promiscuo ai dipendenti

Ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo aziendale, il citato articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, al comma 4, lettera a), dispone che, per tale calcolo, si assuma il 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 km ($15.000 \times 30\% = 4.500$ km x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit), rilevabile dalle apposite tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia.

Prestiti ai dipendenti

L'INPS ricorda che, ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti, si deve assumere il 50% della differenza fra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno (peraltro, attualmente pari allo 0,00%, come riportato nella circolare in esame) e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Conguagli per i versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria

L'INPS rammenta che il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie delle disposizioni di cui ai commi 755 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, deve essere effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, in occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende interessate devono provvedere alla sistemazione delle differenze, a debito o a credito, eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Per le posizioni contributive contraddistinte dal codice di autorizzazione "7W", tali operazioni dovranno essere espletate tenendo conto delle indicazioni fornite con messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019.

Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006

Come chiarito nella circolare n. 70/2007 (v. Notiziario n. 4/2007), per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei cinquanta addetti. In questo caso, le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a decorrere da quello di inizio delle attività. Le aziende interessate sono tenute ad effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione, calcolato sino alla data di effettivo versamento. Le aziende costituite

durante il 2019 che, al 31 dicembre dello stesso anno, hanno raggiunto il limite dei cinquanta addetti, devono inviare l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di "febbraio 2020" (31 marzo 2020).

Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva

Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato, alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione rimane a carico del predetto Fondo. Sulle somme oggetto di rivalutazione deve essere versata all'Erario l'imposta sostitutiva del 17%, ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che grava sul lavoratore. Entro il mese di dicembre 2019, salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2020, i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta, versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuare l'ammontare, i datori possono calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al menzionato Fondo, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. L'INPS precisa che la rivalutazione e il recupero dell'imposta sostitutiva, deve continuare ad essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. "7W".

Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie comportanti il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica (CU), con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

Sulle contribuzioni o sulle somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto un contributo di solidarietà previsto nella misura del 10% dall'articolo 9-bis del Decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° giugno 1991, n. 166.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

25) Auto aziendali – Utilizzo promiscuo da parte dei dipendenti – Tabelle ACI per il primo semestre dell’anno 2020 – Nuova modalità di determinazione della base imponibile IRPEF a decorrere dal 1° luglio 2020 – Articolo 1, comma 632, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio)

Con un comunicato apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle contenenti i costi chilometrici, a valere nel primo semestre dell’anno 2020, per la quantificazione del reddito in natura derivante dall’utilizzo promiscuo di autoveicoli da parte di dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società.

Come previsto dall’art. 51, comma 4, del TUIR, infatti, il valore di tale retribuzione è convenzionale, ed è stimato sulla base del 30% del costo chilometrico calcolato su una percorrenza annua di 15.000 km, comunicato, per l’appunto, dall’ACI ogni anno entro il 31 dicembre, a valere per il periodo di imposta successivo. Al riguardo, sottolineiamo come la Legge di Bilancio recentemente approvata abbia introdotto alcune, rilevanti, modifiche della normativa sinteticamente riportata.

In effetti, i valori esposti nelle tabelle citate non copriranno l’intero 2020 ma saranno validi fino al 30 giugno 2020, contrariamente a quanto accaduto nei periodi di imposta precedente, nel corso dei quali la comunicazione dell’ACI aveva una valenza annuale.

Il comma 632 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ha, infatti, introdotto delle modifiche, decorrenti dal 1° luglio p.v., secondo le quali per i nuovi contratti stipulati a decorrere dalla data da ultimo citata, varierà la percentuale convenzionale per determinare il valore imponibile secondo la

- scaletta di seguito riportata:
- se il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 non superiori a 60g/km, la percentuale del 30% del costo chilometrico calcolato sui 15.000 km scenderà al 25%;
- se il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale da utilizzare per calcolare il valore della retribuzione in natura resterà il 30%;
- se, invece, il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, l’attuale percentuale del 30% salirà al 40% nel 2020 e al 50% nel 2021;
- se, infine, il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 superiori ai 190g/km, l’attuale percentuale del 30% del costo chilometrico calcolato sui 15.000 km salirà al 50% nel 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

Sull'intera materia, viste le novità introdotte, vale fin d'ora la riserva di ulteriori commenti non appena verranno diramati i necessari chiarimenti applicativi, che l'Amministrazione finanziaria si spera pubblici a breve per consentire la piena conoscenza da parte dei datori di lavoro nella loro qualità di sostituti di imposta della portata della novella normativa introdotta.

[Allegato n. 4: Fringe benefit 2020 – Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli ibridi ed elettrici in produzione](#)

[Allegato n. 5: Fringe benefit 2020 – Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli ibridi ed elettrici fuori produzione](#)

[Allegato n. 6: Fringe benefit 2020 – Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli a gasolio in produzione](#)

[Allegato n. 7: Fringe benefit 2020 - Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli a gasolio fuori produzione](#)

[Allegato n. 8: Fringe benefit 2020 - Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli a benzina – GPL benzina – metano - in produzione](#)

[Allegato n. 9: Fringe benefit 2020 - Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli a benzina – GPL benzina – metano - fuori produzione](#)

[Allegato n. 10: Fringe benefit 2020 - Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli a benzina in produzione](#)

[Allegato n. 11: Fringe benefit 2020 - Importi validi sino al 30 giugno – Veicoli a benzina fuori produzione](#)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

26) INAIL – Avvenuta pubblicazione del bando ISI 2019

L'INAIL ha pubblicato l'Avviso Pubblico che riconosce, attraverso la pubblicazione di successivi singoli Avvisi regionali/provinciali, un incentivo alle imprese che realizzano interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 11, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.. In calce alla presente, per completezza, alleghiamo un estratto del predetto Avviso. Le risorse economiche messe a disposizione per tale edizione, complessivamente pari a 251.226.450,00 euro, ripartite in budget regionali, sono suddivise, a seconda della tipologia del progetto, in 5 Assi di finanziamento, secondo la ripartizione di seguito riportata:

- Asse 1 (Isi Generalista): euro 96.226.450,00, di cui 94.226.450,00 euro per i progetti di investimento (Asse 1.1) e 2 milioni di euro per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2);
- Asse 2 (Isi Tematica): euro 45.000.000,00 per i progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);
- Asse 3 (Isi Amianto): euro 60.000.000,00 per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Asse 4 (Isi Micro e Piccole Imprese): euro 10.000.000,00 per i progetti di micro e piccole imprese operanti in specifici settori (pesca, tessile, confezioni- articoli in pelle e calzature);
- Asse 5 (Isi Agricoltura): euro 45.000.000,00 per i progetti per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

L'incentivo è costituito da un contributo in conto capitale, calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, nella misura del 65% relativamente agli Assi da 1 a 3 e con le seguenti limitazioni.

Per gli Assi 1, 2, 3 il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 euro ed il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato un limite minimo di finanziamento. Per i progetti di investimento e per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1), nonché per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3), i soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all'Avviso pubblico. I soggetti destinatari dei finanziamenti di cui agli Assi 1, 2, 3, 4 non dovranno aver ottenuto un provvedimento di concessione del finanziamento per uno degli Avvisi Isi 2016, 2017, 2018; è, invece, fatta

salva la possibilità di partecipazione ove il provvedimento di concessione sia concernente progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Ciò significa che per gli Assi 1.1, 2, 3, 4 e 5 non costituisce causa di esclusione l'aver ottenuto un finanziamento per l'asse 1.2 su MOG e responsabilità sociale. La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione, come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Sul sito www.inail.it – ACCEDI AI SERVIZI ONLINE – le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso ISI 2019, **entro il 31 gennaio 2020**. Sul punto, vale, pertanto, la riserva degli aggiornamenti che l'Istituto diramerà nel tempo, sui quali sarà nostra cura aggiornare le associate.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)